

N. R.G. 9/2021

GIUSEPPE LUCIANETTI



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Delegato

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 5/2021;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012* presentata da LUCIANETTI GIUSEPPE e la documentazione allegata;

vista la relazione della Dott.ssa Maria Giovanna Allevi, nominata in data 19 giugno 2017 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;

ritenuta la propria competenza territoriale risiedendo il debitore a Spinetoli (AP), come da documenti agli atti;

considerato che LUCIANETTI GIUSEPPE ha dichiarato di essere allo stato pensionato e ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* dalla procedura esecutiva pendente, dalle numerose iscrizioni ipotecarie sulla maggior parte dei beni di proprietà del ricorrente nonché dalla natura e dalla consistenza dell'indebitamento derivante dalle garanzie dallo stesso prestate in favore della figlia per l'iniziativa commerciale dalla stessa intrapresa, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato, Dott.ssa Maria Giovanna Allevi, la quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 300.000,00, il debitore propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nella disponibilità derivante dalla procedura esecutiva immobiliare oltre che da diversi beni immobili, con esclusione dei beni mobili non pignorabili e di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti del debitore, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento suo e della propria famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate da LUCIANETTI GIUSEPPE (il cui stato di famiglia è composto dallo stesso oltre che dalla moglie e dalla figlia), le voci e l'ammontare delle spese indicate, come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, appaiono congrui;

considerato che, a mente dell'art. 14 *quinquies*, co. 2 lett. e), L. n. 3 del 2012 il giudice "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a utilizzare alcuni di essi" e che, in particolare, il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a permanere presso l'immobile in cui risiede fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, autorizzazione che deve concedersi proprio sul rilievo che si tratta dell'abitazione principale del debitore e della sua famiglia;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio "*Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*" (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di LUCIANETTI GIUSEPPE ex art. 14 ter L. 3/2012;

nomina liquidatore la Dott.ssa Maria Giovanna Allevi;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

SOSPENDE

la procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 125/2017 pendente innanzi a questo Tribunale limitatamente ai beni di proprietà esclusiva o alle quote di beni di proprietà di LUCIANETTI GIUSEPPE e dispone il conseguente prelievo della corrispondente parte delle somme eventualmente disponibili sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, previa liquidazione da parte del GE dei compensi spettanti al delegato e agli eventuali ausiliari;

e altresì,

STABILISCE

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive e, in particolare,
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dal debitore nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare del medesimo, sussistano le condizioni per autorizzare LUCIANETTI GIUSEPPE a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma di **€ 1.600,00 mensili per le spese personali e familiari**, quindi complessivamente € 19.200,00 annui, con l'obbligo di versare alla procedura la differenza residua, per la

durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dal ricorrente;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. e), L.n.3/2012, avuto riguardo alle ragioni indicate dal debitore nella domanda in esame, sussistano le condizioni per autorizzare LUCIANETTI GIUSEPPE a permanere presso l'immobile ove risiede con la propria famiglia;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda del debitore e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione fatta eccezione per l'immobile di residenza del debitore e della di lui famiglia sito nel Comune di Spinetoli (AP), via Vittorio Emanuele II n. 77 fino alla liquidazione delle attività;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili eventualmente compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale.

Ascoli Piceno, 21/04/2021

II GIUDICE DESIGNATO

dott.ssa Francesca Calagna